

Comunità d'interesse Fuochi d'artificio (CI Fuochi d'artificio)

**Regolamento sulla formazione e gli esami
per il conseguimento delle abilitazioni all'utilizzazione**

- **Fuochi d'artificio di scena (BF)**
- **Fuochi d'artificio A (FWA)**
- **Fuochi d'artificio B (FWB)**

Edizione del **05 DIC 2022**

Indice	Pagina
A) Disposizioni generali	3
1 Aspetti generali.....	3
2 Organizzazione	3
3 Copertura dei costi	5
B) Corsi di formazione.....	6
4 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi	6
5 Svolgimento dei corsi	8
6 Programma e materie d'insegnamento	10
C) Esami	11
7 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi	11
8 Svolgimento degli esami.....	13
9 Materie d'esame e requisiti.....	15
10 Valutazione e attribuzione delle note.....	17
11 Superamento e ripetizione dell'esame	18
12 Permessi e procedure	18
D) Disposizioni finali.....	21
13 Disposizioni finali.....	21

In base all'articolo 14 della legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl¹) e all'articolo 62 dell'ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl²) l'organo responsabile di cui al punto 1.11 emana il presente regolamento:

A) Disposizioni generali

1 Aspetti generali

1.1 Organo responsabile

1.11 L'organo responsabile della formazione e degli esami è la Comunità d'interesse Fuochi d'artificio (CI Fuochi d'artificio)

1.12 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

1.2 Scopo della formazione e dell'esame

1.21 La formazione prepara i partecipanti agli esami per il conseguimento delle abilitazioni all'utilizzazione Fuochi d'artificio di scena (BF), Fuochi d'artificio A (FWA) o Fuochi d'artificio B (FWB).

1.22 Gli esami consentono di verificare se i candidati possiedono le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere spettacoli pirotecnici conformemente alla legge federale sugli esplosivi (LEspl), all'ordinanza sugli esplosivi (OEspl) e alle norme tecniche generalmente riconosciute.

2 Organizzazione

2.1 Circondari di formazione e d'esame

L'organo responsabile organizza in modo centralizzato o a livello regionale i corsi di formazione e gli esami in tedesco, francese o italiano.

2.2 Organi

Per lo svolgimento dei corsi di formazione e degli esami vengono istituiti i seguenti organi:

- a) una commissione d'esame (CE);
- b) una segreteria.

¹ RS 941.41

² RS 941.411

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

2.3 Commissione d'esame

- 2.31 La CI Fuochi d'artificio conferma i rappresentanti scelti dalle organizzazioni per la Commissione d'esame (CE). I membri della CE sono professionisti titolari di un'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio di scena (BF), Fuochi d'artificio A (FWA) o Fuochi d'artificio B (FWB) e devono aver maturato un'esperienza minima di quattro anni in uno dei seguenti campi specifici: pirotecnica, formazione o sicurezza. Il mandato dei membri della CE dura quattro anni ed è rinnovabile. Il loro periodo di carica è limitato a 12 anni e a 65 anni di età. In casi giustificati la CE può concedere deroghe.
- 2.32 La commissione d'esame è composta da:
5 – 7 rappresentanti dell'organo responsabile, al massimo 1 rappresentante per organizzazione;
1 rappresentante della Suva;
1 rappresentante della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI (organo di vigilanza con voto consultivo).
- 2.33 La CE può deliberare se è presente la maggioranza dei membri aventi diritto di voto. Le decisioni richiedono la maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto presenti. In caso di parità di voti decide il presidente. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.4 Compiti della commissione d'esame

- 2.41 La commissione d'esame:
- a) emana e rivede le direttive³ sulla formazione e gli esami e le aggiorna regolarmente;
 - b) richiede all'organo responsabile la revisione del regolamento sulla formazione e gli esami;
 - c) assicura i rapporti con le autorità;
 - d) garantisce che la documentazione per la formazione e gli esami corrisponda alle norme tecniche riconosciute;
 - e) riconosce altri permessi;
 - f) svolge i corsi e gli esami;
 - g) stabilisce le tasse per la formazione e gli esami;
 - h) definisce il programma dei corsi e degli esami;
 - i) prende le iscrizioni per i corsi e gli esami;
 - j) decide in merito all'ammissione a corsi ed esami;
 - k) decide in merito al superamento dell'esame e al rilascio dell'attestato;
 - l) tratta le domande e i ricorsi;
 - m) informa i candidati e la SEFRI sul programma dei corsi e degli esami;
 - n) prepara la documentazione di corsi ed esami;
 - o) garantisce l'infrastruttura per corsi ed esami;
 - p) definisce la direzione dei corsi, composta da un direttore dei corsi, e la direzione degli esami, composta da un direttore degli esami;
 - q) stabilisce gli istruttori e i periti per gli esami;
 - r) si occupa dei casi disciplinari conformemente ai punti 5.31 e 8.31;
 - s) rende conto annualmente all'organizzazione responsabile.

³ Le direttive possono essere richieste alla segreteria della CE

- 2.42 La CE può delegare i compiti di cui alle lettere f, g, h, i, l, m, n, o, r alla direzione dei corsi, alla direzione degli esami o alla segreteria della CE.

2.5 Segreteria della commissione d'esame

La segreteria della CE è gestita dall'organo responsabile. È l'interlocutore principale e coordina tutte le attività. Le viene attribuito un mansionario e deve vantare un'esperienza professionale nell'organizzazione di corsi.

2.6 Istruttori e periti d'esame

- 2.61 Gli istruttori sono professionisti con una formazione adeguata e stretti rapporti con la pratica. Non possono avere più di 65 anni. In casi giustificati la CE può concedere deroghe.
- 2.62 I periti d'esame vengono nominati per una sessione d'esame. Possono svolgere le loro attività per otto sessioni consecutive. Non possono avere più di 65 anni. In casi giustificati la CE può concedere deroghe.

2.7 Svolgimento non pubblico, vigilanza

- 2.71 I corsi e gli esami si svolgono sotto la vigilanza della SEFRI e non sono pubblici. In casi particolari la CE può concedere deroghe. Le date degli esami e delle riunioni per l'attribuzione delle note devono essere coordinate con la SEFRI.
- 2.72 Prima dello svolgimento di un corso occorre inviare alla SEFRI:
- a) il programma del corso;
 - b) il luogo e la data di svolgimento;
 - c) l'elenco dei candidati e degli istruttori;
 - d) la documentazione aggiornata.
- 2.73 Prima dello svolgimento di un esame occorre inviare alla SEFRI:
- a) il programma d'esame;
 - b) il luogo e la data di svolgimento;
 - c) l'elenco dei candidati e dei periti d'esame;
 - d) i compiti d'esame aggiornati.

3 Copertura dei costi

- 3.1 I membri della CE, gli istruttori e i periti d'esame vengono indennizzati dall'organo responsabile.
- 3.2 L'organizzazione responsabile si assume i costi dei corsi e degli esami nella misura in cui non siano coperti da tasse e altre entrate.

B) Corsi di formazione

4 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi

4.1 Pubblicazione

4.11 I corsi di formazione vengono pubblicati nei programmi e/o nei media dell'organo responsabile.

4.12 Le pubblicazioni devono indicare:

- a) le date dei corsi;
- b) gli obiettivi dei corsi;
- c) le tasse d'iscrizione;
- d) il recapito per l'iscrizione;
- e) il termine d'iscrizione.

4.2 Iscrizione

4.21 L'iscrizione va presentata alla segreteria della CE, entro i termini previsti, tramite il modulo ufficiale debitamente compilato. L'ultimo termine d'iscrizione scade di regola otto settimane prima dell'inizio del corso.

4.22 All'iscrizione occorre allegare:

- a) l'attestato della polizia di cui al punto 4.31 lettera b non più vecchio di un anno;
- b) una copia del certificato AVS e di un documento d'identità;
- c) una copia delle abilitazioni all'utilizzazione già ottenute (copia del permesso);
inoltre, per l'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio di scena (BF):
- d) una copia dell'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio A (FWA) o Fuochi d'artificio B (FWB);
- e) la copia di un certificato di frequenza valido del modulo integrativo della CI Fuochi d'artificio;
inoltre, per l'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio B (FWB):
- f) una copia dell'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio A (FWA);
- g) la copia di un certificato di frequenza valido del modulo integrativo della CI Fuochi d'artificio.

4.23 I dati concernenti l'iscrizione rimangono in possesso della CE e vengono trattati in maniera confidenziale.

4.24 Se il numero di candidati supera il numero di posti di formazione disponibili viene considerato l'ordine d'arrivo delle iscrizioni. Chi per mancanza di posti non può partecipare a un corso può chiedere che la sua iscrizione sia rinviata a una data successiva.

4.25 Se per insufficienza di iscrizioni un corso non può essere svolto, le persone già iscritte vengono informate per tempo.

4.3 Ammissione

4.31 È ammesso ai corsi chi:

- a) è maggiorenne;
 - b) è affidabile ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 OEspl;
- inoltre, per l'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio di scena (BF) occorre allegare:
- c) l'abilitazione valida all'utilizzazione Fuochi d'artificio A (FWA) o Fuochi d'artificio B (FWB);
 - d) un certificato di frequenza valido del modulo integrativo della CI Fuochi d'artificio;
- inoltre, per l'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio B (FWB) occorre allegare:
- e) l'abilitazione valida all'utilizzazione Fuochi d'artificio A (FWA);
 - f) un certificato di frequenza valido del modulo integrativo della CI Fuochi d'artificio.

La CE può decidere in merito a eventuali deroghe alle lettere c) – f).

È fatto salvo il pagamento entro i termini previsti della tassa d'iscrizione di cui al punto 4.41.

4.32 La decisione in merito all'ammissione a un corso viene comunicata ai candidati per iscritto almeno 21 giorni prima dell'inizio del corso. Le decisioni negative devono indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

4.33 Contro le decisioni negative della CE può essere interposto ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla loro notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le richieste del ricorrente.

4.34 Sui ricorsi la SEFRI decide in prima istanza. Contro le sue decisioni può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla loro notifica.

4.4 Costi

4.41 I partecipanti al corso pagano la tassa d'iscrizione dopo aver ottenuto la conferma dell'ammissione. Questa tassa varia a seconda del tipo e della durata del corso.

4.42 Per la ripetizione dei corsi va nuovamente corrisposta l'intera tassa.

4.43 Agli iscritti che si ritirano entro i termini prestabiliti (cfr. 5.21) o che dopo la decisione d'ammissione sono impossibilitati a seguire la formazione per validi motivi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese generate.

4.44 Agli iscritti che non si ritirano entro i termini prestabiliti senza validi motivi o che sono esclusi dal corso vengono addebitate le spese generate.

4.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione e le altre spese personali sostenute durante i corsi sono a carico dei partecipanti.

5 Svolgimento dei corsi

5.1 Svolgimento e convocazione

- 5.11 I corsi si svolgono sotto la guida di un istruttore.
- 5.12 Ciascun partecipante ha il diritto di seguire la formazione in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano).
- 5.13 I corsi hanno luogo se dopo la loro pubblicazione soddisfano i requisiti d'ammissione almeno
- a) 16 persone per il modulo base Fuochi d'artificio A (FWA);
 - b) 6 persone per il modulo integrativo;
 - c) 6 persone per il modulo Fuochi d'artificio di scena (BF);
 - d) 6 persone per il modulo Fuochi d'artificio B (FWB).
- oppure almeno ogni due anni.
- In merito allo svolgimento del corso con un numero di partecipanti inferiore decide la CE.
- 5.14 Il numero dei partecipanti a un corso non può di norma superare le 24 unità. In casi motivati la CE può autorizzare fino a 32 persone per corso. Per le esercitazioni pratiche con pezzi pirotecnici sono ammessi al massimo otto partecipanti per istruttore.
- 5.15 I partecipanti ricevono la convocazione a un corso almeno 21 giorni prima del suo inizio. La convocazione contiene le seguenti indicazioni:
- a) il luogo;
 - b) la data;
 - c) il programma generale;
 - d) l'elenco degli istruttori.
- 5.16 Prima dell'inizio della formazione i partecipanti devono comprovare la loro identità mediante un documento ufficiale valido con fotografia.

5.2 Ritiro

- 5.21 L'iscrizione a un corso di formazione può essere ritirata fino a 30 giorni prima del suo inizio.
- 5.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da validi motivi. Sono considerati validi motivi:
- a) maternità / paternità;
 - b) malattia o infortunio;
 - c) decesso di un familiare nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

- 5.23 Il ritiro deve essere documentato e comunicato immediatamente per iscritto alla segreteria della CE.

5.3 Esclusione e Assenze

- 5.31 È escluso dai corsi chi:
- a) viola gravemente la disciplina;
 - b) mette in pericolo persone o cose altrui;
 - c) non si presenta, pur non avendo validi motivi.
- 5.32 L'esclusione da un corso deve essere disposta dalla CE. Fino a quando quest'ultima non ha preso una decisione formale è fatto salvo il diritto del candidato di terminare il corso, purché non ne risulti un rischio dal punto di vista della sicurezza.
- 5.33 Contro la decisione della CE di esclusione dal corso può essere interposto ricorso dinanzi alla SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le richieste del ricorrente.
- 5.34 Sui ricorsi la SEFRI decide in prima istanza. Contro le sue decisioni può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla loro notifica.
- 5.35 Per il rilascio di un attestato di frequenza il partecipante deve aver seguito almeno l'80 per cento delle lezioni. La CE può concedere deroghe a questa regola.
- 5.36 La direzione del corso può autorizzare il recupero delle lezioni che una persona non ha potuto seguire per validi motivi, consentendole così di raggiungere la percentuale minima di cui al punto 5.35.

5.4 Documentazione e materiale dei corsi, mezzi ausiliari

- 5.41 La documentazione dei corsi deve essere conforme alle disposizioni della LEspl e della relativa ordinanza. L'organizzatore la consegna ai partecipanti.
- 5.42 I partecipanti devono portare con sé materiale per scrivere e da disegno, una calcolatrice, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e scarpe adeguate.
- 5.43 Per le esercitazioni pratiche l'organizzatore mette a disposizione i pezzi pirotecnici e il materiale ausiliario necessario.

6 Programma e materie d'insegnamento

6.1 Programma

I programmi d'insegnamento devono essere conformi alla L'Espl e alla relativa ordinanza e corrispondere alle esigenze pratiche.

6.2 Materie d'insegnamento

6.21 Per le singole materie la durata dell'insegnamento è la seguente:

Abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio A (FWA)

Materia		Minuti		
		Insegnamento	Lavoro pratico	Totale
A1	Basi legali	70	-	70
B1	Sicurezza	60	10	70
C1	Tecnica	80	120	200
	Totale formazione Fuochi d'artificio A (FWA)	210	130	340

Modulo integrativo

Materia		Minuti		
		Insegnamento	Lavoro pratico	Totale
A2	Basi legali	105	-	105
B2	Sicurezza	30	60	90
C2	Tecnica	180	75	255
	Totale formazione Modulo integrativo	315	135	450

Abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio di scena (BF)

Materia		Minuti		
		Insegnamento	Lavoro pratico	Totale
A3	Basi legali	90	-	90
B3	Sicurezza	105	30	135
C3	Tecnica	300	600	900
	Totale formazione Fuochi d'artificio di scena (BF)	495	630	1125

Abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio B (FWB)

Materia		Minuti		
		Insegnamento	Lavoro pratico	Totale
A4	Basi legali	60	90	150
B4	Sicurezza	90	90	180
C4	Tecnica	210	540	750
	Totale formazione Fuochi d'artificio B (FWB)	360	720	1080

- 6.22 Ogni materia può essere suddivisa in voci e sottovoci. La commissione d'esame definisce la suddivisione nella direttiva.
- 6.23 Le competenze e gli obiettivi d'apprendimento sono indicati nelle direttive relative al regolamento⁴.
- 6.24 La CE aggiorna le direttive a intervalli regolari. In caso di cambiamenti sostanziali la CE li sottopone a un comitato di esperti come previsto dall'articolo 66 OEspl.

C) Esami**7 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi****7.1 Pubblicazione**

- 7.11 Gli esami vengono pubblicati nei programmi e/o nei media dell'organo responsabile.
- 7.12 Le pubblicazioni devono almeno indicare:
- a) le date degli esami;
 - b) le abilitazioni all'utilizzazione;
 - c) le tasse d'esame;
 - d) il recapito per l'iscrizione;
 - e) il termine d'iscrizione.

⁴ Le direttive possono essere richieste alla segreteria della CE

7.2 Iscrizione

- 7.21 L'iscrizione va presentata alla segreteria della CE, entro i termini previsti, tramite il modulo ufficiale debitamente compilato. L'ultimo termine d'iscrizione scade di regola otto settimane prima dell'esame.
- 7.22 All'iscrizione occorre allegare:
- a) l'attestato della polizia di cui al punto 7.31 lettera b non più vecchio di un anno;
 - b) una copia del certificato AVS e di un documento d'identità;
 - c) una copia delle abilitazioni all'utilizzazione già ottenute (copia del permesso);
- inoltre, per l'abilitazione Fuochi d'artificio di scena (BF):
- d) una copia dell'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio A (FWA) o Fuochi d'artificio B (FWB);
 - e) la copia di un certificato di frequenza valido del modulo integrativo della CI Fuochi d'artificio;
- inoltre, per l'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio B (FWB):
- f) una copia dell'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio A (FWA);
 - g) la copia di un certificato di frequenza valido del modulo integrativo della CI Fuochi d'artificio.
- 7.23 I dati concernenti l'iscrizione rimangono in possesso della CE e vengono trattati in maniera confidenziale.
- 7.24 Se il numero di candidati supera il numero di posti d'esame disponibili viene considerato l'ordine d'arrivo delle iscrizioni. Chi per mancanza di posti non può sostenere un esame può chiedere che la sua iscrizione sia rinviata a una data d'esame successiva.
- 7.25 Se per insufficienza di iscrizioni un esame non può essere svolto, le persone già iscritte vengono informate per tempo.

7.3 Ammissione

- 7.31 È ammesso agli esami chi:
- a) è maggiorenne;
 - b) è affidabile ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 OEspl;
 - c) ha frequentato il corso di formazione Fuochi d'artificio A (FWA) o Fuochi d'artificio di scena (BF) oppure Fuochi d'artificio B (FWB) conformemente al punto 5.35;
- inoltre, per l'esame Fuochi d'artificio di scena (BF) occorre allegare:
- d) un'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio A (FWA) o Fuochi d'artificio B (FWB) valida;
 - e) un certificato di frequenza valido del modulo integrativo della CI Fuochi d'artificio;
- inoltre, per l'esame Fuochi d'artificio di scena B (FWB) occorre allegare:
- f) l'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio A (FWA) valida;
 - g) un certificato di frequenza valido del modulo integrativo della CI Fuochi d'artificio.

La CE può decidere in merito a eventuali deroghe alle lettere c) – g).

È fatto salvo il pagamento entro i termini previsti della tassa d'esame di cui al punto 7.41.

- 7.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame viene comunicata ai candidati per iscritto almeno 21 giorni prima dell'esame. Le decisioni negative devono indicare la motivazione e i rimedi giuridici.
- 7.33 Contro le decisioni negative della CE può essere interposto ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla loro notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le richieste del ricorrente.
- 7.34 Sui ricorsi la SEFRI decide in prima istanza. Contro le sue decisioni può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla loro notifica.

7.4 Costi

- 7.41 I candidati pagano la tassa d'esame dopo aver ottenuto la conferma dell'ammissione. Questa tassa varia a seconda del tipo e della durata dell'esame.
- 7.42 Per la ripetizione dell'esame deve essere nuovamente corrisposta l'intera tassa.
- 7.43 Ai candidati che si ritirano entro i termini prestabiliti (cfr. 8.21) o che dopo la decisione d'ammissione sono impossibilitati a sostenere l'esame per validi motivi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese generate.
- 7.44 Chi non supera l'esame non ha diritto ad alcun rimborso.
- 7.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione e le altre spese personali sostenute durante gli esami sono a carico dei candidati.
- 7.46 Per il rilascio dei permessi e l'iscrizione nell'apposito registro la SEFRI riscuote una tassa.

8 Svolgimento degli esami

8.1 Svolgimento e convocazione

- 8.11 Ciascun partecipante ha il diritto di sostenere gli esami in una delle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano).
- 8.12 L'esame ha luogo se dopo la pubblicazione soddisfano i requisiti di ammissione almeno
- a) 16 persone per il modulo base Fuochi d'artificio A (FWA);
 - b) 6 persone per il modulo Fuochi d'artificio di scena (BF);
 - c) 6 persone per il modulo Fuochi d'artificio B (FWB).

oppure almeno ogni due anni.

In merito allo svolgimento dell'esame con un numero di partecipanti inferiore decide la CE.

- 8.13 I candidati ricevono la convocazione all'esame almeno 21 giorni prima della sua data di svolgimento. La convocazione contiene le seguenti indicazioni:
- a) il luogo;
 - b) la data e il luogo degli esami;
 - c) il programma generale dell'esame con indicazione degli strumenti ausiliari consentiti;
 - d) l'elenco dei periti.
- 8.14 Le richieste di ricusazione dei periti devono essere presentate alla direzione degli esami per iscritto e debitamente motivate almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esame. La direzione adotta le misure necessarie.
- 8.15 Prima dell'inizio degli esami i candidati devono comprovare la loro identità mediante un documento ufficiale valido con fotografia.

8.2 Ritiro

- 8.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 30 giorni dall'inizio dell'esame.
- 8.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da validi motivi. Sono considerati validi motivi:
- a) maternità / paternità;
 - b) malattia o infortunio;
 - c) decesso di un familiare nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 8.23 Il ritiro deve essere comunicato immediatamente per iscritto alla direzione degli esami.

8.3 Esclusione

- 8.31 È escluso dagli esami chi:
- a) impiega mezzi ausiliari non autorizzati;
 - b) viola gravemente la disciplina;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 8.32 L'esclusione dall'esame deve essere disposta dalla CE. Fino a quando quest'ultima non ha preso una decisione formale è fatto salvo il diritto del candidato di sostenere l'esame, purché non ne risulti un rischio dal punto di vista della sicurezza.

8.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 8.41 Gli esami si svolgono sotto la guida di un responsabile degli esami.
- 8.42 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame, che annota le proprie osservazioni.

- 8.43 I lavori d'esame scritti e pratici sono valutati da almeno due periti, che determinano la nota di comune accordo.
- 8.44 Gli esami orali sono svolti da almeno due periti, che prendono appunti, valutano le prestazioni dei candidati e determinano la nota di comune accordo.
- 8.45 I parenti e i superiori o ex superiori, i collaboratori del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico di perito agli esami. In casi eccezionali e motivati, al massimo un perito può aver svolto il ruolo di docente nei corsi di preparazione frequentati dal candidato.

9 Materie d'esame e requisiti

9.1 Materie d'esame

- 9.11 A seconda dell'abilitazione all'utilizzazione, gli esami vertono sulle seguenti materie d'esame e hanno la seguente durata:

Abilitazione Fuochi d'artificio A (FWA)

Materia d'esame	Materie d' insegnamento		Minuti			
			Scritto	Orale	Pratico	Totale
A	A1	Basi legali	10	-	-	10
B	B1	Sicurezza	30	-	-	30
C	C1	Tecnica	30	-	40	70
Totale esame Fuochi d'artificio A (FWA)			70	-	40	110

Abilitazione Fuochi d'artificio di scena (BF)

Materia d'esame	Materie d'insegnamento		Minuti			
			Scritto	Orale	Pratico	Totale
A	A2 / A3	Basi legali	60	-	-	60
B	B2 / B3	Sicurezza	60	-	-	60
C	C2 / C3	Tecnica	30	30	60	120
Totale esame Fuochi d'artificio di scena (BF)			150	30	60	240

Abilitazione Fuochi d'artificio B (FWB)

Materia d'esame	Materie d'insegnamento		Minuti			
			Scritto	Orale	Pratico	Totale
A	A2 / A4	Basi legali	50	-	-	50
B	B2 / B4	Sicurezza	60	-	-	60
C	C2 / C4	Tecnica	-	30	100	130
Totale esame Fuochi d'artificio B (FWB)			110	30	100	240

9.12 Ogni materia d'esame può essere suddivisa in voci e sottovoci. La suddivisione e la ponderazione delle singole parti sono definite dalla CE nelle direttive.

9.2 Materia d'esame

9.21 La materia d'esame costituisce sempre una selezione di tutti i contenuti formativi. È indicata nelle direttive relative al regolamento⁵.

9.22 La CE aggiorna le direttive a intervalli regolari. In caso di cambiamenti sostanziali li sottopone a un comitato di esperti come previsto dall'articolo 66 OEspl.

⁵ Le direttive possono essere richieste alla segreteria della CE

10 Valutazione e attribuzione delle note

10.1 Valutazione

- 10.11 La valutazione delle singole voci ed eventuali sottovoci è espressa in punti. Il punteggio massimo viene definito dalla CE. Le note vengono attribuite secondo quanto disposto al punto 10.2 del presente regolamento.
- 10.12 La nota della materia è data dalla media di tutte le note delle singole voci ed è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla alcuna nota per le singole voci, la nota della materia viene attribuita secondo il punto 10.2.
- 10.13 La nota complessiva è data dalla media di tutte le note delle materie ed è arrotondata a un decimale.

10.2 Valori delle note

- 10.21 Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Oltre alle note intere sono ammesse soltanto le mezze note.
- 10.22 Per l'attribuzione delle note si applica la seguente scala:

Nota	Qualità della prestazione
6	Prestazione ottima sotto il profilo qualitativo e quantitativo
5	Prestazione buona, obiettivi raggiunti
4	Prestazione sufficiente
3	Prestazione insufficiente
2	Prestazione nettamente insufficiente
1	Prestazione non classificabile/non svolta

10.3 Conclusione, riunione per l'attribuzione delle note, attestato

- 10.31 La CE si riunisce entro un mese dalla conclusione dell'esame per discutere i risultati degli esami e decidere in merito al rilascio dei permessi. A queste riunioni è invitata anche la SEFRI.
- 10.32 I parenti e i superiori o ex superiori, i collaboratori del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.
- 10.33 La CE rilascia a tutti i candidati un attestato d'esame firmato dal responsabile d'esame e dal presidente o, nel caso queste cariche fossero ricoperte da un'unica persona, da un altro membro della CE. L'attestato d'esame deve:
- riportare le note delle singole materie d'esame e la nota complessiva;
 - informare sul superamento o mancato superamento dell'esame;
 - in caso di mancato superamento, informare sui rimedi giuridici.

- 10.34 Contro le decisioni negative della CE può essere interposto ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla loro notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le richieste del ricorrente.
- 10.35 Sui ricorsi la SEFRI decide in prima istanza. Contro le sue decisioni può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla loro notifica.

11 Superamento e ripetizione dell'esame

11.1 Condizioni per il superamento dell'esame

- 11.11 L'esame Fuochi d'artificio A (FWA) è superato se la nota complessiva, le note delle materie e quelle delle singole voci raggiungono almeno il 4.
- 11.12 L'esame Fuochi d'artificio di scena (BF) è superato se la nota complessiva, le note delle materie e quelle delle singole voci raggiungono almeno il 4.
- 11.13 L'esame Fuochi d'artificio B (FWB) è superato se la nota complessiva, le note delle materie e quelle delle singole voci raggiungono almeno il 4.
- 11.14 L'esame non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta all'esame, pur non avendo un valido motivo;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza un valido motivo;
 - d) viene escluso dall'esame.

Le prestazioni fornite fino al momento del ritiro non vengono valutate.

11.2 Ripetizione dell'esame

- 11.21 Chi non supera l'esame lo può ripetere due volte.
- 11.22 Sono da ripetere solamente le parti d'esame in cui è stata svolta una prestazione insufficiente.
- 11.23 Per la ripetizione si applicano le medesime condizioni d'iscrizione e d'ammissione del primo esame.

12 Permessi e procedure

12.1 Permessi e pubblicazione

- 12.11 Chi supera l'esame consegue un permesso con la menzione corrispondente all'esame svolto Fuochi d'artificio A (FWA), Fuochi d'artificio di scena (BF), Fuochi d'artificio B

(FWB). Il permesso è rilasciato dalla SEFRI e firmato da un suo rappresentante e dal presidente della CE.

12.12 La menzione Fuochi d'artificio A (FWA) abilita a pianificare, acquistare, preparare, assemblare e accendere fuochi d'artificio all'aperto secondo le regole e le tecniche riconosciute e attenendosi ai seguenti criteri:

- a) è consentito solamente l'utilizzo di pezzi pirotecnici per scopi professionali e fuochi d'artificio pronti all'uso (caricati dal produttore pronti per l'innesco o l'accensione) fino a un calibro di 75 mm (3 pollici), confezionati e trasportabili secondo le prescrizioni ADR/SDR;
- b) per gli spettacoli pirotecnici possono essere usati i seguenti articoli conformemente alla lettera a):
 - fuochi d'artificio di categoria F4,
 - pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria T2,
 - pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria P2, se adatti all'utilizzo in fuochi d'artificio;
- c) per i fuochi d'artificio della categoria F4 e i pezzi pirotecnici per scopi professionali delle categorie T2 e P2 sul luogo dell'accensione è consentita al massimo una massa netta di esplosivo (NEM) di 50 kg;
- d) sono vietati gli effetti nautici;
- e) è vietato effettuare un collegamento pirotecnico fra pezzi pirotecnici per scopi professionali e/o fuochi d'artificio delle categorie F4, T2 e P2;
- f) è vietato collegare fra loro pezzi pirotecnici per scopi professionali e fuochi d'artificio delle categorie F1, F2, F3, P1, T1 tramite stoppino ricoperto (Quickmatch).

La menzione FWA non autorizza al trasporto oltre il limite d'esenzione secondo l'ADR/SDR di fuochi d'artificio e pezzi pirotecnici per scopi professionali.

I titolari del permesso sono in grado di valutare il posto all'aperto previsto per l'accensione degli artifici, di stimare correttamente i rischi e di prendere le misure necessarie per escludere pericoli per le persone e le attrezzature.

12.13 La menzione Fuochi d'artificio di scena (BF) abilita a pianificare, acquistare, preparare, assemblare e accendere fuochi d'artificio con pezzi pirotecnici secondo le regole e le tecniche riconosciute e attenendosi ai seguenti criteri:

- a) per gli spettacoli pirotecnici su palchi, palcoscenici e ambienti simili al chiuso e all'aperto è consentito l'utilizzo dei seguenti articoli:
 - pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria T2,
 - pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria P2, se adatti all'utilizzo in fuochi d'artificio su palchi, palcoscenici e ambienti simili;
- b) per gli spettacoli pirotecnici su palchi, palcoscenici e ambienti simili all'aperto è consentito l'utilizzo dei seguenti articoli, purché la persona sia anche titolare di un'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio A (FWA⁶) o Fuochi d'artificio B (FWB):
 - fuochi d'artificio della categoria F4, se adatti all'utilizzo in fuochi d'artificio su palchi, palcoscenici e ambienti simili;
- c) negli spettacoli pirotecnici all'aperto possono essere utilizzati i seguenti articoli:
 - pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria T2.

⁶ Fuochi d'artificio della categoria F4 nel quadro dell'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio A (FWA) registrata.

La menzione BF non autorizza al trasporto oltre il limite d'esenzione secondo l'ADR/SDR di fuochi d'artificio e pezzi pirotecnici per scopi professionali.

I titolari del permesso sono in grado di valutare palchi, palcoscenici e ambienti simili al chiuso e all'aperto per l'accensione degli artifici, di stimare correttamente i rischi e di prendere le misure necessarie per escludere pericoli per le persone e le attrezzature.

12.14 La menzione Fuochi d'artificio B (FWB) abilita a pianificare, acquistare, preparare, assemblare e accendere fuochi d'artificio all'aperto secondo le regole e le tecniche riconosciute e attenendosi ai seguenti criteri:

- a) negli spettacoli pirotecnici è consentito l'utilizzo dei seguenti articoli:
 - fuochi d'artificio della categoria F4;
 - pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria T2;
 - pezzi pirotecnici per scopi professionali della categoria P2 se adatti all'utilizzo nei fuochi d'artificio;
- b) è consentita l'accensione elettrica o pirotecnica dei pezzi pirotecnici per scopi professionali e dei fuochi d'artificio;
- c) per il loro utilizzo negli spettacoli pirotecnici è consentito il trasporto oltre il limite esentato secondo l'ADR/SDR di pezzi pirotecnici per scopi professionali e fuochi d'artificio.

I titolari del permesso sono in grado di valutare il posto all'aperto previsto per l'accensione degli artifici, stimare correttamente i rischi e prendere le misure necessarie per escludere pericoli per le persone e le attrezzature.

12.15 La SEFRI iscrive i titolari dei permessi in un registro e trasmette la lista all'Ufficio centrale e ai servizi cantonali competenti (art. 57a OEspl).

12.2 Revoca del permesso

12.21 La SEFRI può revocare un permesso conseguito illegalmente. È fatto salvo il perseguimento penale.

12.22 Contro le sue decisioni può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla loro notifica.

D) Disposizioni finali

13 Disposizioni finali

13.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento sulla formazione e gli esami del 13 gennaio 2020 per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio A (FWA) / Fuochi d'artificio B (FWB) e il regolamento sulla formazione e gli esami del 18 febbraio 2019 per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio di scena (BF) sono abrogati al 31 dicembre 2022.

13.2 Disposizioni transitorie

13.21 I ripetenti in base al regolamento previgente del 13 gennaio 2020 sulla formazione e gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio A (FWA) / Fuochi d'artificio B (FWB) possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2024.

13.22 I ripetenti in base al regolamento previgente del 18 febbraio 2019 per il conseguimento del permesso all'utilizzazione Fuochi d'artificio di scena (BF) possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 31 dicembre 2024.

13.23 Le persone che hanno conseguito l'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio di scena (BF) in base al regolamento previgente, fino al 31 dicembre 2027 hanno la possibilità di partecipare in modo agevolato al corso Fuochi d'artificio B (FWB) alle seguenti condizioni:

È ammesso ai corsi chi:

- a) è maggiorenne;
- b) è affidabile ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 OEspl;
- c) è titolare di un'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio A (FWA) valida;
- d) è titolare di un certificato di frequenza valido del modulo integrativo della CI Fuochi d'artificio (corso breve).

Il corso breve del modulo integrativo comprende almeno i seguenti contenuti:

- trasporto;
- sicurezza sul lavoro;
- ambiente / sostenibilità.

13.24 Le persone che hanno conseguito l'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio di scena (BF) in base al regolamento previgente, fino al 31 dicembre 2027 hanno la possibilità di sostenere in modo agevolato l'esame Fuochi d'artificio B (FWB) alle seguenti condizioni:

È ammesso agli esami chi:

- a) è maggiorenne;
- b) è affidabile ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1 OEspl;
- c) ha seguito il corso Fuochi d'artificio B (FWB) conformemente al punto 5.35;
- d) è titolare di un'abilitazione all'utilizzazione Fuochi d'artificio A (FWA) valida;

e) è titolare di un certificato di frequenza valido del modulo integrativo della CI Fuochi d'artificio (corso breve).

13.25 I premessi rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono validi.

13.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

13.4 Emanazione

Berna, 2.12.2022

Comunità d'interesse Fuochi d'artificio



René Kümpel
Presidente



Christian Ziegler
Vicepresidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 5.12.2022

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capo divisione Formazione professionale e continua